



Prot. N. 125

Augusta 04.06.15

Spett. **MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DVA – Div IV
aia@pec.minambiente.it
(trasmessa via PEC)

RIFERIMENTO: *Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto DVA-DEC-20 10-0001003 del 28/12/2011 e D.M. 0000054 del 03/02/2014 per l'impianto chimico della società SASOL ITALY S.p.A. sito nel territorio del Comune di Augusta (SR)*

OGGETTO: *Comunicazione in merito alle condizioni di esercizio dell'eventuale utilizzo di combustibili liquidi in mancanza di gas naturale in conformità al decreto AIA vigente*

Egregi Signori,

con la presente nota il Gestore comunica che, ai fini della sicurezza per l'esercizio dell'impianto di stabilimento, a partire dal mese di ottobre 2015, verranno effettuati sui forni i necessari test di manutenzione ordinaria finalizzati alla verifica di funzionalità dei bruciatori ad olio per il mantenimento delle condizioni di marcia dello stabilimento nell'eventualità di assenza di fornitura di gas metano.

Per quanto riguarda le condizioni emissive riferite alle attività condotte durante il periodo di marcia per l'effettuazione dei test di prova, il Gestore procederà in conformità a quanto previsto a pagina 12 paragrafo 9.2 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA 2014, in base al quale il Gestore "è autorizzato, per l'alimentazione di tutti i forni di processo, all'utilizzo di combustibili gassosi in condizioni normali ed all'utilizzo di combustibili liquidi in mancanza di gas naturale". In tali condizioni di esercizio sono definiti i VLE per SO_x mentre per gli altri inquinanti si rinvia alla normativa vigente (T.U. Ambientale), come riportato al capitolo 9 del Decreto 2010.

I test, programmati nel mese di ottobre, avranno una durata prevista di alcuni giorni, e gli interventi che si rendono necessari ogni anno, complessivamente avranno durata inferiore ai 20 giorni anche in condizioni di discontinuità e distribuiti pertanto durante l'anno.

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Contrada Marcellino - Casella Postale 119 - 96011 Augusta SR - Italy

Tel.: +39 0931 988 111 – Fax: +39 0931 988 210

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini 23 – 20134 Milano MI - Italy

Tel.: +39 02 58 453 1 – Fax: +39 02 58 453 205

www.sasol.com

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI - Italy

Cap Soc. Euro 22.600.000 i.v. – P. IVA IT 04758570826

C.F.e N. Registro Imprese Milano 00805450152 – R.E.A. MI 1659800

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd



ISO 9001 Cert. n°CH12/0784.21

ISO 14001 Cert. n°CH12/0785.21

OHSAS 18001 Cert. n°CH12/0786.21





Per la misura ed il monitoraggio dei VLE autorizzati in AIA si procederà mediante impiego degli SME installati ai camini ed i parametri di conformità saranno valutati secondo quanto previsto a pagina 76 del Parere Istruttorio allegato al decreto AIA 2010 alla lettera g "altre prescrizioni".

Tali situazioni di esercizio, necessarie ed essenziali, sono da annoverarsi fra le attività di "manutenzione", ai sensi di quanto previsto al punto 9.10 dello stesso decreto AIA 2010, per le quali il Gestore è obbligato a garantire preventivamente la continuità delle comunicazioni alle Autorità di Controllo ed alla Provincia.

Si allega dettaglio tecnico a supporto di quanto comunicato.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono

Dis'

A.
AMBIENTE



NOTA TECNICA SU VLE CON LA MARCIA AD OLIO

1. Valori Limite di Emissione (VLE) vigenti

La seguente tabella e le successive note riportano i VLE in concentrazione vigenti ai sensi del DM 54/14, così come riportati al paragrafo 9.3, pagg. 14 e 15 del PIC ad esso allegato:

Parametro	Valori limite di emissione	O ₂ [%]
	[mg/Nm ³]	
NO _x	Camini 2, 3, 4, 7, 8 e 9: 250 ¹	3
	Camini 1, 5, 6 e 10: 180 ²	
	Camini 1+10: 130 ³	
SO ₂	Camini da 1-6, 8-10: 35 ⁴ 20 ⁵	3
	Camino 7: VL _p (mix) ⁶ VL _p (mix) ⁷	

¹ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese.

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

² Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

³ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera per i camini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e, come media oraria per i camini 3 e 6, deve essere misurato in continuo.

⁴ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.


⁵ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

⁶ Valore limite di emissione ponderate da calcolare secondo le disposizioni sugli impianti multicomustibili di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., assumendo valori limite pari a 350 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di OCD e 35 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di fuel gas, valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite ponderale, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.



Polveri	Camini da 1-6, 8-10: 5 ⁷	3
	Camino 7: 15 ⁹	
CO	Camini 1-10: 35 ¹⁰ 20 ¹¹	3
	Camini 1-10: 10 ¹²	
COV	Camini 1-10: 10 ¹²	3

⁷ Valore limite di emissione ponderale da calcolare secondo le disposizioni sugli impianti multicom bustibili di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assumendo valori limite pari a 250 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di OCD e 35 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di-fuel gas, valido dal 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera, deve essere misurato in continuo.

⁸ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

⁹ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

Dalla data 01/01/2016 e per tutta la validità dell'AIA, il valore limite, da misurare in continuo, dovrà essere inteso come media giornaliera.

¹⁰ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

¹¹ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera, deve essere misurato in continuo.


¹² Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese.

In deroga ai limiti sopra prescritti nei confronti dell'SO₂ ai camini 1-6, 8-10, in caso di interruzione della fornitura di gas metano e previa comunicazione alla Provincia di Siracusa quale Ente di controllo, il Gestore è autorizzato all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta (integrato se necessario con kerosene) ai forni di processo e pertanto il valore limite prescritto in questi specifici periodi deve intendersi pari a 100 mg/Nm³ per tutti i camini da 1 a 10. Restano fermi i criteri di conformità sopra specificati.

I limiti imposti dovranno essere rispettati durante le ore di normale funzionamento (regime di funzionamento al di sopra del minimo tecnico), considerando escluse le ore di funzionamento relative alle fasi di avvio/arresto e dei periodi di guasto.

Il Gestore evidenzia che, in caso di marcia ad olio, l'AIA definisce VLE specifici solo per il parametro SO₂, per il quale:



- ai camini 1+6 ed 8+10 è prescritto un VLE pari a 100 mg/Nm³
- al camino 7 è prescritto un VLE pari a 350 mg/Nm³ (entro il 31/12/2015) e 250 mg/Nm³ (dal 01/01/2016).

Pertanto, per gli altri parametri normati dall'AIA (NOx, CO, polveri e COV) esclusivamente nel caso di marcia ad olio degli impianti il gestore rispetterà i seguenti limiti, aggiornati in base alle indicazioni del D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 46/2014.


Tali limiti, come descritto dalla sopra citata legislazione sono definiti in funzione di:

- tipologia degli impianti presenti in Stabilimento;
- caratteristiche merceologiche del combustibile liquido;
- condizioni in cui è prevista la marcia e la durata a combustibile liquido in caso di test bruciatori;
- adozione delle BAT (BAT AEL) definiti dai documenti di riferimento in ambito IPPC.

2. Descrizione degli impianti e dei forni di processo

La seguente tabella riassume quali sono, per ciascuna unità di stabilimento, i processi, i forni, le potenze termiche di ciascuno di essi ed i punti di emissione in atmosfera, escludendo gli impianti i cui forni bruciano solo metano.

Unità di processo ⁽¹⁾	Processo	Impianti di combustione	Funzione	Potenza Termica (MWt) ⁽²⁾	Punto di Emissione
Isosiv 1	Assorbimento, distillazione (dearomatizzazione) n-paraffine	Forno di Processo F 203	Marcia a campagna	18,39	Camino 1
		Forno di Processo F 204	Marcia a campagna	7,656	
		Forno di Processo F 222	Marcia a campagna	13,24	
		Forno di Processo F 223	Marcia a campagna	4,64	
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 1			
Isosiv 1bis	Assorbimento, distillazione (dearomatizzazione) n-paraffine	Forno di Processo F 1201	Marcia regolare	12,76	Camino 2
		Forno di Processo F 1202	Marcia regolare	23,89	
		Forno di Processo F 1203	Marcia regolare	18,39	
		Forno di Processo F 1241	Marcia a campagna	3,48	
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 2			
Pacol 2-Olex1 HF	Deidrogenazione n-paraffine alchilazione	Forno di Processo F 352	Marcia regolare	23,95	Camino 3
		Forno di Processo F 401	Marcia regolare	18,00	
		Forno di Processo F 403	Marcia regolare	10,55	
		Forno di Processo F 451	Marcia regolare	14,26	
		Forno di Processo F 452	Marcia regolare	6,24	
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 3			



Unità di processo ⁽¹⁾	Processo	Impianti di combustione	Funzione	Potenza Termica (MWt) ⁽²⁾	Punto di Emissione
Detal	Desolforazione paraffine alchilazione	Forno di Processo F 7901	Marcia regolare	38,26	Camino 4
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 4		38,26	
Isosiv 4	Prefrazionamento + desolforazione del kerosene strippaggio Separazione olefine	Forno di Processo F 4007	Marcia regolare	29,6	Camino 5
		Forno di Processo F 4101	Marcia regolare	3,19	
		Forno di Processo F 4102	Marcia regolare	3,82	
		Forno di Processo F 4202	Marcia regolare	3,65	
		Forno di Processo F 4203	Marcia regolare	2,65	
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 5		42,91	
Pacol 5	Deidrogenazione n-paraffine idrogenazione, deidrogenazione	Forno di Processo F 7001	Marcia regolare	34,1	Camino 6
		Forno di Processo F 7002	Marcia regolare	16,12	
		POTENZA TERMICA AL CAMINO 6		50,22	

Note:

- (1) Dalla precedente tabella sono stati omessi i dati del camino 9 in quanto l'impianto a cui esso è collegato è attualmente in stato di fermo e non è prevista a breve una sua entrata in funzione, i dati del camino 8 e 10 in quanto i forni ad esso collegati bruciano solo metano ed il camino 7 in quanto già autorizzato con la marcia ad olio.
- (2) In grassetto sono stati evidenziati i dati di potenza termica di ciascun forno/caldaia che concorrono a determinare la potenza termica installata a camino, al fine della classificazione dei grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants, LCP) secondo le regole di aggregazione definite dalla Direttiva 2010/75/UE (IED).


3. Condizioni che determinano o richiedono l'uso di combustibile liquido

Generalmente i forni di stabilimento sono alimentati a gas naturale. In talune occasioni l'alimentazione dei forni cambia da gas naturale ad olio, determinando la cosiddetta "marcia ad olio". Il cambio di assetto avviene essenzialmente in diverse occasioni:

- riduzione programmata di alimentazione del gas da rete nazionale a seguito di specifica richiesta a livello statale;
- necessità di prova periodica e manutenzione dei sistemi di alimentazione a combustibile liquido;
- necessità di mantenere il personale operativo sempre addestrato all'utilizzo dei forni in assetto con utilizzo di olio, essendo i sistemi afferenti parte integrante dell'installazione attiva.

Il cambio di alimentazione da gas ad olio per test bruciatori e sistemi connessi interessa la quasi totalità dei forni di stabilimento ed è effettuato gradualmente, forno per forno, all'interno di uno stesso impianto fino al completamento del cambio di alimentazione. Di seguito si descrivono le fasi dei vari assetti:

- transitorio avviamento (durata prevista 7 gg): in ogni reparto dotato di bruciatori ad olio, si verifica e poi si esercisce ogni singolo bruciatore di ciascun forno per il quale è possibile l'alimentazione ad olio combustibile. Nel dettaglio, le operazioni sono le seguenti:



- ogni linea di adduzione dell'olio al forno viene preliminarmente messa in leggera pressione con azoto e verificata in termini di tenuta;
- in seguito si passa al riempimento della stessa linea con il combustibile liquido, all'allineamento del bruciatore ed all'accensione;
- successivamente si attende la stabilizzazione della fiamma (per forma e colore) e la riduzione, fino a spegnimento, di metano (gas naturale da rete) a bilancio della richiesta termica del processo.


I bruciatori pilota rimangono alimentati a gas naturale da rete. Questa procedura viene ripetuta per ogni linea e per ogni bruciatore ad olio di ogni forno dello stabilimento che ne sia dotato. Se durante il transitorio di avviamento si riscontra la necessità di eseguire manutenzioni sulle linee e sulle apparecchiature coinvolte, la procedura viene temporaneamente sospesa ed i tempi di avvio si dilatano.

- fase stazionaria (durata prevista 10 gg) per prova bruciatori e sistemi connessi:
 - si procede a mantenere i bruciatori in assetto per un periodo adeguato al completamento delle eventuali attività manutentive ed alla rotazione del personale in turno; il periodo di utilizzo dell'olio è generalmente di circa 10 giorni
- transitorio fermata (durata prevista 3 gg):
 - durante questo transitorio vengono accesi i bruciatori a gas spenti durante l'avviamento ad olio, in modo da bilanciare la necessità di calore del processo con equivalente riduzione/azzeramento del combustibile liquido. I passaggi sono inversi rispetto al transitorio di avviamento, ma più rapidi perché si rimette in utilizzo pieno il circuito normalmente utilizzato per alimentazione a gas dei bruciatori.

In caso di distacco programmato del gas dalla rete nazionale, è prevista una marcia dei forni con combustibile liquido per tutto il periodo relativo alla mancanza di gas naturale.

4. Caratteristiche del combustibile liquido

Così come previsto dall'AIA, il combustibile liquido utilizzato per la marcia ad olio è costituito da olio combustibile autoprodotta, stoccato all'interno di un serbatoio dedicato (TK 8035/8036). Nel caso di marcia ad olio, tutti i forni che ne sono interessati, sono alimentati da tale combustibile sul quale vengono effettuate




analisi merceologiche. Di seguito si riporta una tabella di sintesi con le caratteristiche merceologiche del combustibile liquido utilizzato nel corso dell'anno 2014.

Parametro	Analisi eseguite				
	U.M.	data	data	data	data
		1/10/14	24/10/14	26/10/14	29/10/14
FATTORE DI EMISSIONE					
Fattore di emissione Vs PCI	kg di CO2/GJ	75,6	69,2	72,9	72,3
Fattore di emissione Vs PCS	kg di CO2/GJ	63,8	64,4	63,6	63,4
Massa volumica a 15°	kg/m3	810,50	815,70	815,86	812,73
Viscosità a 40°	mm2/s	2,973	2,400	2,255	2,511
Acqua e sedimenti	% v/v	0,050	0,010	0,010	0,2000
Contenuto di ceneri	% m/m	0,0350	0,0010	0,0220	0,029
Potere calorifico inferiore	kJ/kg	42750	42420	42430	41350
Potere calorifico superiore	kJ/kg	45640	45270	45510	44350
ANALISI ELEMENTARE					
Carbonio		79,70	80,10	84,40	81,60
Idrogeno		13,600	12,580	0,430	13,30
Azoto		0,170	0,095	0,068	0,070
Nichel	mg/kg	<RL	<RL	<RL	<RL
Vanadio	mg/kg	<RL	<RL	<RL	<RL
Policlorobifenili (PCB) totali	mg/kg	<RL	<RL	<RL	<RL
Policlorotrifenili (PCT) totali	mg/kg	<RL	<RL	<RL	<RL
Residui carboniosi	% m/m	<RL	<RL	<RL	<RL
Zolfo	g/100 g	0,1230	<RL	0,1340	0,0970

Le caratteristiche merceologiche del combustibile liquido sono conformi a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 relativamente al fluido BTZ 3.

5. Valori limite di emissioni (VLE) che il gestore rispetta durante la marcia ad olio, anche per prova bruciatori

Si fa riferimento ai limiti di emissione in atmosfera già autorizzati e previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e dai documenti di riferimento in ambito IPPC (BREF) per le emissioni di NOx, CO e polveri dalle seguenti tipologie di impianti di combustione (forni e caldaie):



NO_x

- per il camino 6 si chiede che vengano applicati i limiti relativi ai grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants*, "LCP") alimentati a combustibile liquido, anteriori al 2013, così come previsto dall'Allegato II, parte II, alla parte Quinta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per i camini 1+5 si chiede che vengano applicati i limiti relativi agli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW alimentati a combustibile liquido, così come previsto dall'Allegato I, parte III, alla parte Quinta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;


CO

- per tutti i camini si chiede che vengano applicati i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per i LCP riportati nel documento "*Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006 ("BREF LCP")*"; il gestore precisa che, sebbene il solo camino 6 risulti classificabile come LCP ai sensi della IED, è stato proposto il VLE dei LCP per tutti i camini in quanto:
- il Reference Document di pertinenza (BREF LVOC, February 2003) NON riporta BAT-AEL per le emissioni di CO derivanti da processi specifici (es., da forni di cracking per la produzione delle olefine, decoking) che sono i processi produttivi di Stabilimento;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. non riporta limiti di emissioni per CO che siano generate da forni e/o caldaie alimentate a combustibile liquido, indipendentemente dalla potenza termica di tali impianti;
- il CO è uno degli inquinanti elencati nell'Allegato X alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (dal titolo "*Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione*"), pertanto il gestore intende proporre un VLE che tenga conto di tale premessa.

Polveri

- per il camino 6 si chiede che vengano applicati i limiti relativi ai grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants*, "LCP") alimentati a combustibile liquido, anteriori al 2013, così come previsto dall'Allegato II, parte II, alla parte Quinta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per i camini 1+5 e si chiede che vengano applicati i limiti relativi agli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW alimentati a combustibile liquido, così come previsto dall'Allegato I, parte III, alla parte Quinta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per **SO₂** e **COV**, i VLE sono definiti in AIA vigente.



La seguente tabella riassume i VLE definiti dalla normativa e dell'AIA vigente relativi alla marcia degli impianti a combustibile liquido autoprodotta (CLA), riferiti al 3% O₂.

Parametro	Camini	VLE (mg/Nm ³)	AIA / D.Lgs 152/06	Riferimenti
NO _x	Camino 6	450	450	All. II, parte II, Parte V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
	Camini 1÷5	500	500	All. I, parte III, Parte V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
CO	Camini 1÷6	50	---	BREF LCP, July 2006, pag 401
Polveri	Camino 6	50	50	All. II, parte II, Parte V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
	Camini 1÷5	100	100	All. I, parte III, Parte V, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
SO ₂	Camini 1÷6	100	100	DM 54 del 03/02/2014
COV	Camini 1÷6	10	10	DM 54 del 03/02/2014

6. Conclusioni

Come previsto ed autorizzato in AIA, il Gestore ha la necessità, per problematiche legate all'affidabilità e sicurezza del processo produttivo di stabilimento, di utilizzare combustibile liquido autoprodotta solo in alcuni casi eccezionali connessi alla mancanza di fornitura di gas dalla rete di distribuzione. Tale condizione non si verifica da diversi anni ma è, comunque, necessario poter garantire in ogni momento la continuità di esercizio di stabilimento.

Le circostanze autorizzate in AIA che permettono la marcia di impianto a combustibili liquidi sono :

- in caso di interruzione/riduzione metano da parte dell'Autorità dell'energia o del gestore della rete gas naturale nazionale;
- per la verifica di funzionalità dei forni di processo e conseguente formazione ed addestramento del personale operativo di Stabilimento sulla combustione dei forni a combustibile liquido.

Il test, che ha carattere annuale, ha una durata sempre inferiore a 20 giorni con carattere di discontinuità e quindi distribuito durante l'anno.

Il Gestore fa presente che durante il test dei bruciatori ad olio i VLE autorizzati in AIA con particolare riferimento agli SO_x e con rinvio al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono comunque rispettati e la misura è effettuata mediante impiego di SME già installati ai camini.

Il Gestore, come già fatto precedentemente, continuerà a comunicare preventivamente alla Provincia ed all'AC l'inizio e la fine della marcia ad olio per il test dei bruciatori e la relativa quantità di olio consumato.